

Vai su Banca Dati della Mediazione Civile

www.adrmedyapro.it

RG.82093-16

TRIBUNALE di ROMA

Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva: riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito di quanto segue, si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata.

Una possibile linea di accordo potrebbe transitare sull'ipotesi di corresponsione, da parte di M B di una parte del ristoro che l'attore richiede, attesi i risultanti della consulenza tecnica di ufficio e le implicazioni derivanti dall'art.1892 cc. L'assicurazione, nello stesso spirito equitativo, potrebbe partecipare, in qualche misura, agli esborsi.

Le somme da corrispondere a M M potranno riguardare una IP del 4% e ITA di gg.20 e ITP di gg.20 al 50% oltre alle spese riconosciute pertinenti dai CTU. Oltre alle spese della causa (e della CTU).

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.6.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, cfr. sentenza tribunale di Roma giudice Moriconi 13630/19 del 27.6.2019, <https://iusletter.com/oggi-sullastampa/mediazione-scontro-sulla-partecipazione-personale-delle-parti/>, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l'applicazione dell'art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis 1)

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

□ DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgs.28/2010, della controversia;

□ INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 2 , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

□ INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art. 96 III ° cpc;

□ VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.6.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all'udienza del 31.1.2022 h.10,00 per quanto di ragione.-

Roma lì 6.5.2021

AVVISI

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

1)
<http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancatapartecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html>

<http://www.concormedia.it/2016/12/riciesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazionede-mandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-diRomasentenza-14.7.2016.pdf>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito>

<http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificatomotivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificatarenitenza-della-parte-invitata/>

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-dispostagiudice-deve-104316.php?preview=true>

<http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vincecausa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi>

<http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-diRomasentenza-14.7.2016.pdf>

<http://www.mediatoriprofessionistroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-allamediazione/>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimomoriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-nonessere-comparsa-in-mediazione>

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata>

<http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/>
<https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rendelatitante-alla-mediazione.asp>

2) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli